

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 13 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERMESSI DI PROSPEZIONE E RICERCA NONCHÉ ALLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E STOCCAGGIO DI IDROCARBURI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

**Cod.documento** GPG/2015/587

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/587**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 verificatisi in Emilia-Romagna, il Presidente della Giunta, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, con Ordinanza n. 76 del 16/11/2012, avente ad oggetto "*Istituzione di una Commissione Tecnico-Scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano-romagnola colpita dal sisma del 2012*", ha autorizzato il Capo di Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituire una Commissione Tecnico-Scientifica per lo studio delle possibili relazioni tra le attività di esplorazione finalizzata alla ricerca di campi di idrocarburi e l'aumento di attività sismica nell'area interessata da dette attività;
- il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con decreto n. 5930 del 11/12/2012 ha costituito un'apposita Commissione tecnico-scientifica, denominata International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region (di seguito "Commissione ICHESE"), incaricata di svolgere gli approfondimenti richiesti dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani in qualità di Commissario Delegato;
- la Regione Emilia-Romagna, con protocollo CR 2014/6924 del 17 febbraio 2014, ha acquisito il Rapporto della Commissione ICHESE (Rapporto ICHESE);
- nel suddetto Rapporto la Commissione ICHESE ha escluso qualsiasi relazione tra l'aumento dell'attività sismica nell'area emiliano-romagnola colpita dal sisma 2012 ed eventuali attività nel sito di Rivara in quanto in tale area non è mai stata effettuata alcuna attività mineraria, ha escluso inoltre correlazioni con la maggior parte delle attività di produzione e stoccaggio di idrocarburi e di sfruttamento di risorse geotermiche della zona, mentre ha evidenziato che non è esclusa, ma neanche provata, la possibilità che le attività di estrazione e reiniezione in essere presso il campo di Cavone, all'interno della concessione "Mirandola", abbiano contribuito ad

"innescare" l'attività sismica del 2012 in Emilia ed ha formulato raccomandazioni per una gestione ottimale delle attività di sfruttamento del sottosuolo;

- in attesa degli approfondimenti necessari a seguito delle conclusioni del Rapporto ICHESE, sulla base del principio di precauzione, la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 547 del 23 aprile 2014 ha disposto, nell'ambito dei procedimenti statali in itinere riguardanti i permessi di prospezione e ricerca nonché le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, compresi i procedimenti attivati presso lo Stato successivamente alla data di adozione della delibera, la sospensione:
  - delle procedure di rilascio dell'Intesa di competenza della Regione;
  - dei procedimenti regionali relativi all'espressione di pareri e valutazioni nonché all'adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale già avviate;
- la delibera citata stabilisce che la sospensione abbia luogo *"per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei risultati degli studi preordinati all'emanazione delle Linee Guida che scaturiranno dal Gruppo di Lavoro costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 27 febbraio 2014 e al completamento delle attività di monitoraggio e relativi alla ricerca oggetto dell'Accordo e del Protocollo operativo stipulati in data 17 aprile 2014 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo economico e la Società Padana Energia s.p.a."*;

Ricordato che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), tramite la Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, a seguito dei risultati della Commissione ICHESE, ha attivato nell'ambito della CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie), con Decreto del 27 febbraio 2014, un gruppo di lavoro costituito da specialisti nel settore della geologia, della sismologia e della prevenzione del rischio, provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile e da Istituti di Ricerca (CNR, OGS, INGV, UNIVERSITA') al fine di definire Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro come da Raccomandazioni della Commissione ICHESE;
- in data 17 aprile 2014 è stato stipulato l'"*Accordo di collaborazione relativo all'attività di monitoraggio e studio nella Concessione Mirandola 'Laboratorio Cavone'*", a firma del

Presidente della Regione Emilia-Romagna, del Ministro dello Sviluppo Economico e dell'Amministratore Unico di Società Padana Energia S.p.A.; in base a tale accordo la Regione Emilia-Romagna, il MiSE e la Società Padana Energia S.p.A. si sono impegnati a sottoporre il sito Cavone, per novanta giorni, ad un'attività di monitoraggio e ricerca da svolgersi in coerenza con le raccomandazioni del Rapporto ICHESE, al fine di fornire una risposta esaustiva alle questioni lasciate aperte dallo stesso Rapporto ICHESE;

- le modalità di svolgimento delle suddette attività di monitoraggio e ricerca sono state condivise in sede tecnica, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza disposte dall'Autorità di vigilanza, tramite un apposito "Protocollo Operativo" sottoscritto, sempre in data 17 aprile 2014, dal Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, dal Direttore Generale per le Risorse minerarie ed energetiche del MiSE e dall'Amministratore Unico di Padana Energia S.p.A.;

Preso atto che:

- le attività definite nel sopra richiamato "Protocollo Operativo" sono iniziate il 18 aprile 2014 e sono terminate nei tempi stabiliti; le modalità di svolgimento ed i risultati sono riportati in otto rapporti tecnici, sottoscritti da rappresentanti del MiSE, della Regione Emilia-Romagna e della Società Padana Energia S.p.A.; detti rapporti sono disponibili nel sito web [www.labcavone.it](http://www.labcavone.it) e nel portale E-R Ambiente all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/commissione-ichese>;
- i monitoraggi della attività di estrazione e reiniezione nei pozzi del Campo di Cavone, di cui al "Protocollo Operativo", sono stati condotti con la supervisione di tecnici dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) di Bologna e del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;
- nell'ambito delle attività previste nel "Protocollo Operativo" sono stati realizzati:
  - prove di interferenza/iniettività sui pozzi facenti parte del Campo di Cavone in diverse configurazioni di produzione e reiniezione, e relativa analisi dei dati raccolti;
  - aggiornamento del modello statico e dinamico di giacimento, effettuato da un gruppo di lavoro costituito da sei accademici U.S.A., realizzato sulla base dei dati raccolti al precedente punto a), di revisioni di dati geologici di sottosuolo e delle elaborazioni geologiche e sismotettoniche sviluppate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto europeo INTERREG IVB Alpine Space "GeoMol"; lo studio ([http://labcavone.it/documenti/31/rapporto\\_del\\_16-07-2014.pdf](http://labcavone.it/documenti/31/rapporto_del_16-07-2014.pdf)), è

stato validato il 18/7/2014 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ente di comprovata esperienza, individuato di comune accordo dal MiSE e dalla Regione Emilia-Romagna ([http://labcavone.it/documenti/33/lettera\\_mise\\_del\\_21-07-2014.pdf](http://labcavone.it/documenti/33/lettera_mise_del_21-07-2014.pdf)) e trasmesso dal MiSE alla Regione Emilia-Romagna il 21 luglio 2014 con prot. n.14252;

- l'elaborazione dei dati registrati durante le prove di cui al precedente punto a), ha fornito i seguenti risultati:
  - l'attuale pressione del giacimento coincide con la pressione originaria misurata al momento della scoperta alla fine degli anni '70, è possibile, quindi, affermare che l'iniezione di acqua nel campo di Cavone non ha pressurizzato il sistema;
  - non si sono evidenziati fenomeni di interferenza tra il pozzo reiniettore ed i pozzi produttori;
  - la variazione di pressione indotta dall'iniezione di acqua risulta non significativa già nei pozzi vicini e nulla in corrispondenza dei pozzi più lontani ed ai bordi del giacimento;
- l'aggiornamento del modello statico e dinamico di giacimento di cui al precedente punto b), ha consentito di analizzare più approfonditamente le caratteristiche sismotettoniche e geodetiche dell'area e di comprendere la dinamica dei fluidi e l'andamento degli stress sia all'interno del giacimento sia in un'area più ampia;
- i risultati dei monitoraggi e delle modellazioni svolte sono concordi e indicano che gli effetti delle attività di estrazione e reiniezione in essere presso il campo di Cavone si esauriscono entro poche centinaia di metri (circa m 500), pertanto le conclusioni degli approfondimenti effettuati sono che *"... non vi è alcuna ragione fisica per sospettare che le variazioni di pressione agli ipocentri derivanti dalle attività di produzione e iniezione del Campo di Cavone abbiano innescato la sequenza del Maggio 2012"*;
- il 23 luglio 2014 è stata sottoscritta la conclusione del "Protocollo Operativo" avviato il 17 aprile 2014 ([http://labcavone.it/documenti/35/attivita\\_conclusive\\_del\\_protocollo\\_operativo\\_del\\_17-04-2014.pdf](http://labcavone.it/documenti/35/attivita_conclusive_del_protocollo_operativo_del_17-04-2014.pdf));
- il 24/11/2014 il gruppo di lavoro appositamente costituito nell'ambito della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ha consegnato al MiSE il documento contenente indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell'ambito delle attività antropiche, definite sulla base degli studi più accreditati e delle conoscenze più avanzate attualmente disponibili; tali linee guida, pubblicate in <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.asp> e trasmesse dal MiSE alla Regione il 3 marzo 2015 (Protocollo n. 4516), sono state sviluppate per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale; per esse è

prevista una fase di prima applicazione su alcuni casi pilota, tra cui il campo di Cavone;

- l'art. 38, comma 11-quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,, vieta qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (fracking) in cui sono intrappolati lo shale gas lo shale oil;

Valutato che:

- le Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), forniscono una risposta adeguata e tecnicamente avanzata alle Raccomandazioni della Commissione ICHESE;
- i monitoraggi e gli studi condotti presso il Campo di Cavone sopra dettagliati, hanno eliminato quei fattori di indeterminazione che non avevano consentito alla Commissione ICHESE di esprimersi in maniera certa, ed hanno dimostrato che non esiste alcuna ragione fisica che ponga in correlazione le attività di produzione e reiniezione del Campo di Cavone e l'innesco della sequenza sismica del maggio 2012;
- sono verificate entrambe le condizioni a cui la delibera di Giunta Regionale n. 547 del 23 aprile 2014 subordina l'efficacia della sospensione ivi disposta:
  - acquisizione dei risultati degli studi preordinati all'emanazione delle Linee Guida che scaturiranno dal Gruppo di Lavoro costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 27 febbraio 2014;
  - completamento delle attività di monitoraggio e di ricerca oggetto dell'Accordo e del Protocollo Operativo stipulati in data 17 aprile 2014 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Società Padana Energia S.p.a;
- per le valutazioni espresse ai punti precedenti, non sussistono più i motivi di precauzione della sospensione di cui alla delibera di Giunta Regionale 547/2014;

Valutato inoltre che:

- alcuni areali del territorio regionale sono soggetti per cause di diversa natura all'abbassamento del suolo (subsidenza), fenomeno che da diversi decenni è oggetto di accurati monitoraggi da parte della Regione;
- gli ultimi monitoraggi disponibili della subsidenza hanno indicato un evidente rallentamento del fenomeno su ampi settori

della pianura emiliano romagnola, ciò nonostante rimane massima l'attenzione da parte della Regione su qualsiasi tipo di attività che possa interferire con tale fenomeno;

- le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card"), debbano essere destinate prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;

Ritenuto che sia necessario:

- revocare la sospensione:
  - delle procedure di rilascio dell'intesa di competenza della Regione nell'ambito dei procedimenti statali riguardanti i permessi di prospezione e ricerca nonché le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  - dei procedimenti regionali relativi all'espressione di pareri e valutazioni nonché all'adozione di atti di assenso comunque denominati, tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate dalla Giunta, nonché i procedimenti relativi alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;
- provvedere al recepimento delle Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), pubblicate sul sito web del MiSE al link <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.asp>, trasmesse dal Mise alla Regione in data 3 marzo 2015 (Prot. n. 4516);
- dare attuazione alle suddette Linee Guida tramite un Accordo col MiSE;
- approvare lo schema di Accordo allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che prevede:
  - una prima applicazione in forma sperimentale su casi pilota (cap. 3 delle Linee Guida), individuati nei seguenti siti della Regione Emilia-Romagna:
    - concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone);
    - concessione di stoccaggio gas "Minerbio";

- concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia";
- l'istituzione di un Gruppo di Lavoro che, nei termini stabiliti dall'Accordo col MISE:
  - individui quali indicazioni contenute nelle Linee Guida sia opportuno applicare ai progetti inerenti la fase di ricerca degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, considerato che detta fase è propedeutica alla successiva coltivazione delle risorse eventualmente rinvenute e definisca eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca;
  - definisca i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MISE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
  - verifichi l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verifichi l'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
  - definisca i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione delle Linee Guida;
  - definisca le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite ("sistema a semaforo"), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all'individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;
- ribadire, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e le scelte di sostenibilità ambientale in essa effettuate, confermando le motivazioni del diniego dell'intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MISE, la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e, quindi, in generale, dell'utilizzo dell'acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Visti:

- l'art. 29, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 443 del 29 ottobre 1999, che dispone che le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, siano svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata;

- l'accordo fra il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 aprile 2001, sulle modalità procedurali in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, con particolare riferimento al perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 112/98, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 443/99;
- la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico che all'art. 1, comma 7 lett. n) conferma la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi da adottare, per la terraferma, di Intesa con la Regione interessata;
- la legge n. 99 del 23 luglio 2009: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 e ulteriormente modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norma in materia ambientale";
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";

Richiamata la delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2014 n. 547 ed in particolare il punto 7) del dispositivo che stabilisce che *"la Giunta prenderà atto, con proprio apposito provvedimento, degli esiti delle attività di monitoraggio, ricerca e approfondimento tecnico in corso, una volta che tali attività saranno concluse, anche al fine di assumere determinazioni in merito ai procedimenti dei quali con la presente delibera è disposta la sospensione"*;

Considerato inoltre che nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono state rilasciate dalla competente Amministrazione statale concessioni di sfruttamento di fluidi geotermici ad alta entalpia, tuttora valide ed efficaci ai sensi della normativa di riferimento, la cui competenza amministrativa è transitata in capo alle Province ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 26/2004;

Ritenuto necessario che la Giunta trasmetta la presente deliberazione alle Province del territorio dell'Emilia-Romagna affinché ne tengano conto per quanto di loro competenza;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma e dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate di:

- revocare la sospensione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 547 del 23 aprile 2014:
  - delle procedure di rilascio dell'intesa di competenza della Regione nell'ambito dei procedimenti statali riguardanti il permesso di prospezione e ricerca nonché la concessione di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  - dei procedimenti regionali relativi all'espressione di pareri e valutazioni nonché all'adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate dalla Giunta, nonché i procedimenti relativi alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;
- recepire le Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), pubblicate sul sito web del MiSE al link <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.asp> e trasmesse dal MiSE alla Regione in data 3 marzo 2015, prot. n. 4516;
- dare attuazione alle suddette Linee Guida tramite un Accordo col MiSE;
- approvare lo schema di Accordo allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che prevede:

- una prima applicazione in forma sperimentale su casi pilota (cap. 3 delle Linee Guida), individuati nei seguenti siti della Regione Emilia-Romagna:
  - concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone);
  - concessione di stoccaggio gas "Minerbio";
  - concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia";
- l'istituzione di un Gruppo di Lavoro che, nei termini stabiliti dall'Accordo col MISE:
  - individui quali indicazioni contenute nelle Linee Guida sia opportuno applicare ai progetti inerenti la fase di ricerca degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, considerato che detta fase è propedeutica alla successiva coltivazione delle risorse eventualmente rinvenute e definisca eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca;
  - definisca i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MISE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
  - verifichi l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verifichi l'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
  - definisca i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione delle Linee Guida;
  - definisca le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite ("sistema a semaforo"), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all'individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;
- provvedere a destinare prioritariamente le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge

23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card"), in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;

- trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico presso la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie - via Molise, 2 - 00187 Roma, nonché di trasmetterla alle Province del territorio dell'Emilia-Romagna affinché ne tengano conto per quanto di loro competenza;
- pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO

ACCORDO OPERATIVO

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

tra

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, in Roma via Molise n. 2, rappresentato dal direttore Generale Ing. Franco Terlizze (di seguito MiSE-DGRME)

Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, in Bologna viale della Fiera, 8, rappresentata dall'Assessore Paola Gazzolo (di seguito "Regione")

La Regione ed il MiSE-DGRME saranno di seguito definite congiuntamente "Parti";

PREMESSO CHE

l'Unione Europea ha varato il 'Pacchetto Clima-Energia' (cosiddetto 'Pacchetto 20-20-20'), che identifica, tra gli altri, l'obiettivo vincolante di contributo del 20% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2020;

l'Italia con la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvata con decreto del 8 marzo 2013, ha pienamente aderito allo spirito del Pacchetto Clima-Energia e ha recepito il quadro normativo europeo, con una declinazione degli obiettivi che prevede al 2020 un impegno vincolante del 17% di produzione energia da fonti rinnovabili;

la SEN persegue in particolare il risultato di una riduzione del 24% dei consumi primari (superando l'obiettivo europeo del 20%) principalmente attraverso un forte impulso verso le azioni di efficienza energetica;

la SEN si propone di superare gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile stabiliti a livello europeo ('20-20-20'), contribuendo in modo significativo alla riduzione di emissioni e all'obiettivo di sicurezza energetica orientando, nel contempo, gli investimenti verso quelle tecnologie e quei settori con minor impatto ambientale e in grado di sviluppare la filiera economica nazionale della green economy sempre più considerata un'opportunità per la ripresa economica in termini di reddito e occupazione;

la SEN, in linea con le previsioni dell'Unione Europea di riduzione delle emissioni al 2050, prevede un ruolo importante per la produzione del gas durante la fase di transizione, che consentirà di ridurre le emissioni sostituendo carbone e petrolio nella fase intermedia, almeno fino al 2030 - 2035;

la Regione Emilia-Romagna, con il Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 14 novembre 2007, in linea con le priorità e gli obiettivi definiti a livello nazionale, definisce il miglioramento dell'efficienza energetica e il risparmio energetico quali obiettivi prioritari e inderogabili della propria politica energetica su cui concentrare massimamente lo sforzo di tutte le componenti del sistema regionale per creare le basi per una crescita sostenibile;

la Regione Emilia-Romagna nel proprio Piano Energetico Regionale ha ribadito l'obiettivo di promozione ed incentivazione delle energie rinnovabili anche nella convinzione che occorra sempre più fondare sulla green economy lo sviluppo socioeconomico del territorio, individuando obiettivi tra il 17 e il 20% per le diverse forme di produzione di energia rinnovabile;

la Regione Emilia-Romagna, anche nell'ambito del recente Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020, approvato il 17 febbraio 2015, individua nell'efficienza e risparmio energetico da un lato e nello sviluppo delle fonti rinnovabili dall'altro, le basi fondamentali degli interventi da realizzare in assoluta coerenza con il Piano Energetico Regionale;

la Regione Emilia-Romagna, con il Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020, ha tra gli interventi prioritari la promozione di innovazioni e soluzioni tecnologiche volte alla riduzione dei consumi energetici ed alla creazione di filiere di beni e servizi green avanzati, nonché l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili nei settori industriali e civili più impattanti in termini di consumo per il territorio regionale;

in coerenza con quanto indicato nella SEN e considerato che il sistema energetico emiliano-romagnolo è tuttora fortemente basato sul gas naturale e necessita, durante la fase di transizione, ancora di tale fonte energetica, il Piano Energetico Regionale (PER) dell'Emilia-Romagna, pone tra i propri obiettivi generali quello di *"favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene"* (cfr. cap. 3.1 del PER) con particolare attenzione a quelle rinnovabili;

le Parti riconoscono nel gas naturale una delle risorse rilevanti, il cui utilizzo, nell'attuale fase di transizione, deve essere inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione, sviluppo e sostenibilità territoriale, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, anche in considerazione del fatto che il gas naturale è tra le fonti energetiche convenzionali quella con i minori impatti sulla qualità dell'aria;

le Parti riconoscono, inoltre, che il territorio emiliano-romagnolo è stato e costituisce tuttora un'eccellenza del comparto petrolifero italiano per le conoscenze prodotte e le professionalità sviluppate dalle imprese radicate nel suo territorio ed accreditate a livello mondiale, imprese che hanno

concorso alla creazione di competenze tecnico-scientifiche di altissimo livello anche in ambito accademico internazionale; vanno segnalate alcune eccellenze regionali che offrono percorsi formativi specialistici e di alto livello per formare o riqualificare personale in grado di rispondere alle offerte di impiego del mercato nazionale e internazionale nel campo degli idrocarburi;

le Parti concordano sulla necessità di valorizzare dette eccellenze nella filiera del oil & gas, che costituiscono un'opportunità di sviluppo per tutto il comparto industriale regionale, promuovendo investimenti da parte delle imprese sui temi della formazione e dell'innovazione tecnologica inscindibilmente legati al tema della sicurezza e della protezione dell'ambiente, del territorio e dei suoi abitanti;

le Parti concordano, infatti, che l'utilizzo delle risorse energetiche non può essere disgiunto dalla tutela dell'ambiente, quale obiettivo primario della gestione del territorio, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibile e, pertanto, confermando le motivazioni del diniego dell'intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MiSE, ribadiscono la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e quindi la non fattibilità dell'utilizzo dell'acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Le Parti prendono atto che l'art. 38, comma 11-quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,, vieta qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (fracking) in cui sono intrappolati lo shale gas lo shale oil;

Le parti ribadiscono, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e le scelte di sostenibilità ambientale in essa effettuate, confermando le motivazioni del diniego dell'intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MiSE, la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e, quindi, in generale, dell'utilizzo dell'acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Le parti concordano che le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e

l'attivazione di una social card"), siano destinate prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;

#### CONSIDERATO CHE

in data 24/11/2014 sul sito del MiSE-DGRME è stato pubblicato il documento "*Indicazioni e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*" (di seguito "Linee guida"), predisposto dal gruppo di lavoro istituito il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione tecnica consultiva del MiSE (CIRM) con il compito di fornire indicazioni tecniche operative per realizzare attività di monitoraggio coerenti con le raccomandazioni della Commissione ICHESE;

le "Linee guida" sono state elaborate per il monitoraggio delle attività di sottosuolo, con particolare riferimento a quelle di coltivazione, reiniezione e stoccaggio di idrocarburi ma possono essere estese, con gli opportuni adattamenti tecnici, alle altre attività di sottosuolo, tra cui l'utilizzo di fluidi geotermici;

le suddette "Linee Guida" sono state predisposte con gli obiettivi di:

- definire gli standard iniziali di osservazione degli effetti delle attività antropiche a seguito di operazioni di reiniezione di fluidi nel sottosuolo (acque di strato) e di estrazione/stoccaggio di idrocarburi;
- stabilire le procedure e i protocolli di monitoraggio, includendo tra questi le modalità di analisi dell'evoluzione spazio-temporale di alcuni parametri descrittivi della sismicità, della deformazione del suolo e della pressione di poro;

lo scopo è di rilevare variazioni nei parametri monitorati, evidenziare la loro eventuale correlazione con le attività antropiche svolte nel sottosuolo e intraprendere le azioni di mitigazione necessarie per ricondurre i parametri misurati entro il livello di fondo atteso, nonché predisporre le azioni più opportune per la messa in sicurezza dell'impianto, delle persone e del territorio interessato;

le stesse "Linee Guida" raccomandano una fase sperimentale su casi pilota rappresentativi di diverse casistiche, prima di una loro applicazione generalizzata;

secondo quanto indicato al cap. 2 delle "Linee Guida", in via generale, non risulta necessario applicare le indicazioni in esse contenute ai casi di produzioni marginali di gas anidro e olio [per produzioni marginali si intendono quelle in giacimenti con riserve originarie inferiori a 300 milioni di m<sup>3</sup> standard di gas o a 30 milioni di barili di olio] a profondità minori di km 2, in quanto le attività svolte nell'ambito di tali specifiche condizioni non risultano sufficienti a determinare variazioni

significative dei parametri monitorati; per dette produzioni rimangono comunque opportuni i monitoraggi delle deformazioni del suolo;

relativamente alle deformazioni del suolo va sottolineato che alcuni areali del territorio regionale sono soggetti per cause di diversa natura al fenomeno della subsidenza, fenomeno che da diversi decenni è oggetto di accurati monitoraggi da parte della Regione: gli ultimi monitoraggi disponibili della subsidenza hanno indicato un evidente rallentamento del fenomeno su ampi settori della pianura emiliano romagnola, ciò nonostante rimane massima l'attenzione da parte della Regione su qualsivoglia tipo di attività che possa interferire con tale fenomeno;

le Parti riconoscono che l'applicazione delle suddette "Linee Guida", aggiornate e perfezionate a seguito dell'iniziale fase di sperimentazione raccomandata nelle stesse, sia condizione indispensabile ed ineludibile per garantire la sostenibilità ambientale dei progetti di sfruttamento del sottosuolo, in particolare inerenti la coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e la coltivazione di risorse geotermiche, escluse le piccole utilizzazioni locali come definite nell'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 11 febbraio 2010;

le Parti, quindi, hanno come obiettivo condiviso quello di:

- sviluppare in forma congiunta un insieme di azioni per una prima applicazione delle "Linee Guida" su campi pilota;
- promuovere l'attuazione delle "Linee Guida", sia per le attività in essere, sia per le nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio;
- individuare modalità per assicurare la massima trasparenza e oggettività dei monitoraggi;

con riferimento alle attività previste durante la fase di ricerca, propedeutiche ai successivi eventuali progetti di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, le Parti intendono collaborare attivamente al fine di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza per le popolazioni e garantire in modo più stringente il controllo ambientale sul territorio;

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue

#### **ART. 1 - Validità delle premesse**

Il contenuto del premesso e del considerato, di seguito denominato "premesse", costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2 - Finalità e obiettivi**

Obiettivi del presente Accordo sono:

- promuovere lo sviluppo del settore energetico nel territorio regionale in un quadro di sostenibilità ambientale e socioeconomica, migliorando l'indipendenza degli approvvigionamenti;
- ribadire che le Parti sono impegnate nella riduzione dei consumi attraverso un maggiore sviluppo dell'efficienza energetica nonché nello sviluppo ed incentivazione della produzione delle energie rinnovabili, in linea con le politiche europee di settore e che il ricorso alla produzione di gas è funzionale nella fase di transizione per garantire una sufficiente autonomia energetica per il sistema paese nel suo complesso;
- attuare le "Linee Guida" scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell'ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM);
- garantire e migliorare la sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse del sottosuolo, con particolare riferimento agli idrocarburi ed alle risorse geotermiche.

### **ART. 3 - Attività**

Le Parti, nel rispetto delle competenze di legge, si impegnano ad attuare e condurre in maniera condivisa la sperimentazione delle "Linee Guida" nei seguenti siti ricadenti nel territorio regionale:

- a) concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone);
- b) concessione di stoccaggio gas "Minerbio";
- c) concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia".

Con riferimento alle istanze in istruttoria ed eventuali istanze di concessione di coltivazione o di stoccaggio idrocarburi ed istanze di concessione di coltivazione di risorse geotermiche che dovessero essere presentate nelle more della conclusione della suddetta sperimentazione e quindi dell'emanazione in via definitiva delle "Linee Guida" da parte del MiSE-DGRME, le Parti provvederanno, nell'ambito di un'istruttoria congiunta, a determinare opportunità e modalità di applicazione delle "Linee Guida" attualmente pubblicate sul sito del MiSE-DGRME, tenendo conto delle specificità ambientali dei siti di localizzazione.

In relazione ai progetti, nuovi e in istruttoria, inerenti la fase di ricerca, preliminare e propedeutica all'eventuale successiva coltivazione delle risorse rinvenute, le Parti si impegnano ad effettuare approfondimenti per definire:

- quali indicazioni contenute nelle "Linee Guida" sia opportuno tenere in considerazione ed applicare nei procedimenti autorizzativi relativi alla ricerca;
- eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca.

Le Parti si impegnano a:

- definire concordemente i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MiSE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
- verificare l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verificare l'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
- definire i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione delle Linee Guida;
- definire le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite ("sistema a semaforo"), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all'individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;

In relazione ai progetti inerenti la fase di ricerca, le Parti convengono che le seguenti indicazioni siano immediatamente applicabili:

- a) la documentazione da allegare alle istanze relative al conferimento di un permesso di ricerca o all'autorizzazione di attività nell'ambito di un permesso di ricerca vigente dovrà fornire un inquadramento geologico e sismotettonico dettagliato dell'area ed individuare le eventuali faglie attive note nell'area dell'istanza e per una fascia di 15 chilometri dall'area stessa, tale inquadramento dovrà anche contenere un'illustrazione dello stato di fatto dei movimenti verticali del suolo e del loro andamento temporale in tutta la zona oggetto di ricerca; il grado di approfondimento richiesto è commisurato al livello di sviluppo del progetto, in questa fase ancora preliminare; la Regione si impegna a rendere disponibili le informazioni in suo possesso utili a detto inquadramento;
- b) le Società dovranno fornire al MiSE-DGRME ed alla Regione copia informatizzata dei risultati dei rilievi eseguiti nell'ambito delle attività di ricerca, opportunamente interpretati e con le relative ubicazioni; resta inteso che il MiSE-DGRME e la Regione si impegnano ad utilizzare i dati solamente per i propri compiti istituzionali, senza divulgarli, in quanto tali, in nessun modo.

Le parti, infine, si impegnano a destinare prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi, le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base

all'applicazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card").

#### **ART. 4 - Gruppo di lavoro**

Al fine di effettuare gli adempimenti conseguenti le attività di cui all'art. 3, verrà istituito un gruppo di lavoro in ambito CIRM composto da 6 componenti, dei quali 3 designati dal MiSE-DGRME e 3 designati dalla Regione.

#### **ART. 5 - Pubblicità**

Relativamente alle attività sui tre casi pilota definiti all'articolo 3, in applicazione dell'art. 8 degli "Indirizzi e linee guida", le parti concordano sull'opportunità di rendere accessibili i dati rilevati nel corso delle attività di monitoraggio e ricerca assicurandone la diffusione e la conoscibilità attraverso una sezione dedicata del sito web della DGRME.

#### **ART. 6 - Durata**

L'Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovato per il periodo necessario a completare tutte le iniziative in esso previste.

#### **ART. 7 - Controversie**

Le eventuali controversie in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo che non possono essere risolte consensualmente saranno demandate al Foro di Roma;

#### **ART. 8 - Spese di registrazione**

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. Il presente Accordo è esente da bollo.

#### **ART. 9 - Disposizioni finali**

Il presente Accordo, redatto in duplice originale, è conservato agli atti delle parti stipulanti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nello stesso si farà riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre normative applicabili nella materia.

Dall'applicazione del presente accordo non deriveranno oneri per le Amministrazioni né sono previsti compensi per i componenti del gruppo di lavoro.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/587

data 12/06/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/587

data 12/06/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza